

STATUTO

**TERRA DEI MITI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RONCOFREDDO FO VIA DEL
CASTELLO 55

Numero REA: FO - 317382

Codice fiscale: 03810910400

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2009 - Statuto completo	2
--	---

allegato "A"

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Roncofreddo, la Società Cooperativa denominata: "TERRA DEI MITI Società Cooperativa Sociale ONLUS", ai sensi della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, che non ha fini di lucro, intende operare quale organismo appartenente al "terzo settore" nel campo dei servizi sociali e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini con difficoltà di adattamento alla vita sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse: agricole, artigianali, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera B) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni, che devono comunque costituire almeno il 30% dei lavoratori e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata della cooperativa, dalla quale fruiscono dei servizi ed alla quale prestano la propria attività di lavoro, promuovendo l'occupazione, l'elevazione morale e sociale ed il miglioramento economico, sociale e professionale dei soci, secondo i principi della cooperazione e consentendo loro di partecipare alla direzione ed ai benefici dell'Impresa nella quale lavorano secondo le modalità e tipologie dalle leggi consentite.

Ai fini del raggiungimento dei loro scopi sociali e mutualistici, i soci potranno

instaurare con la cooperativa, all'atto dell'ammissione o successivamente, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma o in qualsiasi altra forma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica, così come definita all'articolo precedente, per il conseguimento dello scopo sociale, con riferimento all'articolo 1 lettera B), della Legge n. 381 del 1991 e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la Società Cooperativa si propone di svolgere:

- a) attività di salvaguardia e valorizzazione del Castello di Sorrivoli, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conservazione, restauro e manutenzione;
- b) attività di promozione e diffusione delle tradizioni, degli usi e dei costumi della cultura popolare, anche attraverso manifestazioni, feste popolari e iniziative teatrali;
- c) attività artistiche e culturali di carattere artigianale e manuale legate al mondo rurale, al bosco, alla terra e ai frutti che questi offrono;
- d) attività di allestimento e gestione di biblioteche, centri di documentazione, musei ludoteche;
- e) organizzazione di feste, fiere, mostre, sagre, cineforum, rassegne e festival per la valorizzazione del patrimonio culturale tradizionale;
- f) attività di ristorazione;
- g) creazione di punti informativi e di supporto al turismo per la valorizzazione del territorio nei suoi aspetti storico-culturali e naturalistici;
- h) attività agricole di coltivazione del terreno anche in vivaio e ad esse connesse, con vendita dei prodotti del territorio;
- i) attività di commercio sia in sede fissa sia ambulante al dettaglio e all'ingrosso, sia di prodotti di propria produzione sia di terzi sia alimentari che non alimentari;
- j) attività di produzione editoriale;
- k) attività di organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti al mondo della scuola di ogni ordine e grado e al mondo dell'arte, quali, ad esempio, teatro, musica, arti plastiche e pittoriche;
- l) creazione, gestione e conduzione di impianti sportivi di ogni genere;
- m) promozione e gestione di attività ginnico - sportive;
- n) creazione, gestione e conduzione di attività turistiche e ricettive nonché promozionali del territorio, delle tradizioni, delle arti e dei mestieri, della connessione dell'uomo con la ruralità;
- o) organizzazione e gestione, sia direttamente sia in collaborazione con terzi, siano essi persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati privi di finalità lucrative, associazioni e fondazioni di centri finalizzati alla realizzazione di momenti formativi che siano di aiuto per l'apprendimento di mestieri in una fase di pre-inserimento al lavoro;

- p) organizzazione e gestione, sia direttamente sia in collaborazione con terzi, siano essi persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati privi di finalità lucrative, associazioni e fondazioni, di centri diurni, centri estivi, culturali, ricreativi o simili, strutture residenziali e di soggiorno anche a carattere sociale, educativo e terapeutico finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative volte alla gestione del tempo libero;
- q) formazione dei propri soci e operatori allo scopo di ampliarne la qualificazione tecnico professionale attraverso corsi ed attività di formazione e consulenza, sia in proprio sia attraverso la collaborazione di terzi o mediante enti pubblici e privati;
- r) attività volta a garantire possibilmente a tutti i soci lavoratori la piena occupazione ed un'equa retribuzione nonché il miglioramento delle loro condizioni economiche sociali e professionali;
- s) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole delle attività della Cooperativa e maggiormente disponibile all'attenzione ed all'accoglienza nei confronti delle persone in stato di bisogno;
- t) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- u) attività ricreative, informative, culturali e di valorizzazione, conservazione e promozione del territorio comunque finalizzate alle esigenze della comunità locale.

La Cooperativa potrà assumere la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle attività sopra descritte, anche dallo Stato e da Enti pubblici, privati o da persone private. Istituisce o gestisce attività di servizio, uffici, cantieri, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle varie attività sopra elencate, costituisce un'attrezzatura tecnica meccanica, ove necessaria, idonea all'esecuzione più adeguata ed economica dei lavori e dei servizi acquisiti.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali; potrà acquisire ed amministrare, da e per conto di enti locali, pubblici e privati, terreni, strutture, infrastrutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possano tornare utili al raggiungimento di tali scopi; potrà, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, stipulare convenzioni con Comuni, Regioni, Province, Ministeri e con tutti gli Enti Pubblici ad essi subordinati e con Enti privati.

Le attività finanziarie e mobiliari sopra citate non potranno svolgersi né in via prevalente né nei confronti del pubblico.

Per il conseguimento di tutti gli scopi indicati, la Cooperativa potrà conseguire e utilizzare sussidi, donazioni, sovvenzioni e provvidenze di enti pubblici e privati, di organi dello Stato e di quanti siano disponibili ad offrire contributi; inoltre, potrà beneficiare di tutte le agevolazioni e provvidenze previste dalle leggi statali, regionali, comunitarie e internazionali e da norme di Enti locali.

La Cooperativa, inoltre, intende far partecipare soci e non soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è costantemente impegnata, considerando che essa è impresa privata ad impronta sociale, in quanto persegue fini che trascendono l'interesse dei soci e si riallacciano agli interessi della comunità in cui la Cooperativa è inserita.

La Cooperativa, pertanto, è impegnata a collaborare con altri Enti e Organizzazioni

che perseguano gli stessi fini statutari e ad integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

Possono essere soci operatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori:

Appartengono a questa categoria i lavoratori di ambo i sessi che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che svolgano arti o mestieri attinenti alla natura dell'Impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano svolgere direttamente attività lavorativa nell'impresa sociale in rapporto allo stato di attività svolta e al volume di lavoro disponibile per la cooperativa stessa e possano cooperare all'esercizio dell'impresa e al suo sviluppo secondo le modalità, forme e tipologie consentite dalla legge ed in conformità ai disposti del Regolamento Interno.

Rientrano in questa categoria i lavoratori svantaggiati che possono acquisire la qualifica di socio compatibilmente con il proprio stato soggettivo. Essi devono costituire almeno il 30% dei lavoratori.

b) soci volontari

Sono coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari ai termini dell'art. 2 L. 8 novembre 1991 n. 381; nella domanda di ammissione, oltre ai

dati contenuti nel successivo articolo, dovrà essere espressamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, secondo i criteri contenuti nella L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In ogni caso i soci volontari saranno utilizzati per prestazioni complementari e non sostitutive rispetto ai parametri dell'impiego di soci lavoratori e professionali.

Per essi la cooperativa corrisponderà solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate tenuto conto di parametri e dei limiti che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Per i soci volontari la Cooperativa utilizzerà un apposito libro, regolarmente vidimato, con la dicitura "LIBRO SOCI VOLONTARI".

c) soci ordinari

Sono coloro i quali godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Possono altresì essere socie le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Salva diversa delibera dell'organo amministrativo non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione; essa tuttavia non potrà superare i cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545

bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo fissato all'atto della sua ammissione alla categoria speciale, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) dichiarazione di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 5 del presente statuto;
- f) l'indicazione della categoria di soci alla quale chiede di essere iscritto.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare:

i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la COOPERATIVA, nonché allegare copia delle delibere dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

Chi intende diventare socio volontario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione con l'indicazione completa delle proprie generalità e dei requisiti posseduti in relazione all'oggetto sociale ed indicare la dicitura "SOCIO VOLONTARIO" evidenziando, altresì, i servizi nei quali intende operare.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel Libro dei Soci.

Nel caso di diniego della richiesta di ammissione, il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati, restituendo, senza interessi entro lo stesso termine, l'importo preventivamente versato dall'aspirante socio.

L'aspirante socio che si è visto rigettare la propria domanda di ammissione può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Le persone giuridiche pubbliche o private, ammesse quali soci, hanno il diritto di nominare un consigliere nel Consiglio di Amministrazione.

In caso dovessero essere presenti, come soci, due o più persone giuridiche, pubbliche o private, sarà l'assemblea dei soci a decidere quale delle persone giuridiche abbia il diritto di nominare un proprio membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della delibera relativa all'accettazione della domanda, questa s'intende come non avvenuta.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai soci con propria decisione e/o dagli organi sociali.

c) a contribuire al perseguimento degli obiettivi sociali partecipando all'attività

sociale, nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata, tramite raccomandata, alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come indicato nell'art. 1455 c.c. quale mancata presentazione in servizio in difetto di oggettiva causa giustificativa;

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti.

i) che svolga attività contrastante con gli interessi ed i valori della cooperativa sociale, la danneggi moralmente o materialmente, o che fomenti dissidi fra i soci, mediante attività diffamatorie e caluniose.

L'Esclusione del socio, quando non opera di diritto, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata entro trenta giorni dalla delibera al socio, il quale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione stessa può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Le comunicazioni vanno effettuate con raccomandata A.R.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e del rapporto di lavoro. Nel caso di presentazione dell'opposizione l'efficacia della delibera stessa resta sospesa fino alla decisione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione del Tribunale su ricorso del socio.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato ed ai dividendi eventualmente maturati.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora

sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Sono soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti fruttiferi, volti alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, alle condizioni e con le limitazioni previste dal suddetto art. 4 della legge 59/92.

Chi desidera diventare socio sovventore deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. In caso di persona fisica la domanda deve indicare:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione del numero di quote che si intende sottoscrivere del valore così come indicato nel successivo art. 17;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

In caso di persona giuridica la domanda deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante e deve indicare:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) l'indicazione del numero di quote che si intende sottoscrivere del valore così come indicato nel successivo art. 17;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto dalle lettere a) e b) dell'art. 8 limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2 (due).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera adottata dall'Assemblea dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del

diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea dei soci, al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 21 (Trattamento economico dei soci)

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dall'Organo di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

In momenti di particolare difficoltà i soci possono validamente rinunciare a parte della loro mercede, nella forma di prestazione di attività lavorativa a titolo grazioso nell'interesse della Cooperativa, previa delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti minimi stabiliti dalla legge. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

a2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dall'eventuale riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dai soci con propria decisione e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 23(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

E' vietata la cessione della quota sociale, salvo il conseguente diritto del socio di recedere dalla società. Ai sensi dell'articolo 2530 ultimo comma del codice civile.

Il diritto di recesso, in ogni caso, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Art. 24(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza

dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il progetto di bilancio con la relazione sulla gestione deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) o in quella che venga successivamente stabilita da norme speciali;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima o in quella minima che venga successivamente stabilita da norme speciali;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci in deroga a quanto sopra stabilito può deliberare che tutti gli utili vengano devoluti ai fondi di riserva straordinaria, ferma restando in ogni caso la destinazione della quota del 30% (trenta per cento) degli utili al fondo di riserva legale, nonché la destinazione della quota degli utili nella misura prevista dalla legge a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- a) ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) qualifica/professionalità;
- c) compensi erogati;

- d) tempo di permanenza nella società;
- e) tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Assemblea dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni ;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante delibera assembleare nelle forme di cui al successivo art. 28.

Art. 27 (Convocazione dell'Assemblea)

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere fatto a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mano almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono i medesimi quorum deliberativi previsti per la prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se

nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Se gli amministratori o i sindaci, qualora nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui l'assemblea sia convocata per apportare modifiche allo Statuto ovvero per assumere decisioni relative al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e la delibera è validamente assunta se sono favorevoli almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore che non siano amministratori o sindaci.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata

dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori e vengono eletti dall'Assemblea dei Soci.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie d'affari, fissandone poteri e trattamento.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza degli Amministratori in carica ovvero da almeno due sindaci se nominati.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza ovvero un giorno prima nei casi urgenti.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

In mancanza della formalità della Convocazione le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide anche nel caso in cui vi intervenga la totalità degli Amministratori in carica e tutti si dichiarino sufficientemente informati sugli

argomenti da trattare posti all'Ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il consigliere che sia direttamente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le riunioni e le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il consigliere che senza giustificato motivo risulta assente a più di due sedute consecutive decade immediatamente dall'ufficio.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con delibera adottata dall'Assemblea dei Soci, si compone di tre membri effettivi,

eletti dall'Assemblea dei soci.

Devono essere nominati con delibera adottata dall'Assemblea dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con delibera adottata dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno

costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 (Clausola Arbitrale)

Ogni eventuale controversia che possa formare oggetto di compromesso, la quale insorga fra soci e cooperativa, ovvero fra i soci, in dipendenza del presente statuto, della sua interpretazione o esecuzione, ovvero della gestione sociale, se relativa a diritti disponibili, sarà definita da un Collegio di tre arbitri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di bonaria composizione e giudicherà inappellabilmente, irrisolubilmente secondo equità, senza incombenze di procedura ma salvaguardando il criterio del contraddittorio.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative nonché le leggi speciali in tema di cooperazione sociale (L.n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni).

Per quanto non previsto dal titolo VI libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.ti: Carolina Bonandi, Gentili Pasquale, Barbara Ceccaroni, Tiziano Bagnolini, Abbondanza Mattia, Guglielmo Savadori, Turci Mirco, Tassinari Francesca, Massimo Danesi, Turci Marco, Enrico Ricci, Dr.Paolo Giunchi Notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA TABELLA ALLEGATA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N.642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, IN CORSO DI REGISTRAZIONE PERCHE' NEI TERMINI.